

Studio legale



Avv. Francesco Orecchioni

RCCFNC55T18C632P

francescoorecchioni@pec.giuffre.it

Via Luigi De Crechchio 61

66034 Lanciano

Tel./ fax 0872-709963 348-3326726

TRIBUNALE DI LANCIANO

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per **Vizzarri Gianna** (VZZGNN74R47A485V), nata ad Atessa il 07.10.1974 e residente a Casoli, in via Frentana 181, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Orecchioni (C.F. RCCFNC55T18C632P, francescoorecchioni@pec.giuffre.it), ed elettivamente domiciliata il suo studio in Lanciano, via De Crechchio 61, in forza di mandato in calce al presente atto - **ricorrente**

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p. t.

- resistente

* * * * *

La ricorrente, docente attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto superiore "De Titta-Fermi" di Lanciano (ma titolare presso l'istituto "Cairolì" di Pavia) per la classe di concorso A046, ha presentato – come negli anni passati – domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge e al proprio figlio minore (cfr. doc. 1- domanda e doc. 2 – stato di famiglia). Tale istanza è sempre stata accolta a far tempo dal 2018, come attestato dalla documentazione che si produce (doc.3).



Quest'anno, a causa della particolare procedura informatica predisposta dal Ministero, commetteva un'irregolarità formale nella compilazione della domanda.

Com'è noto, il personale docente- ai sensi dell'art.475 del D. Lgs. n. 297/1994, può ottenere l'assegnazione provvisoria (della durata di un anno) per le *“sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute”*.

Si tratta – con ogni evidenza - di una disposizione che ha come fine quello di tutelare la famiglia e di consentire al lavoratore di svolgere la propria attività assolvendo contemporaneamente i propri doveri familiari.

Per evitare un uso improprio dell'istituto, il dipendente è tenuto a richiedere prioritariamente una sede collocata nel medesimo comune dove risiede la sua famiglia o, in mancanza di una scuola richiedibile in tale comune, una sede ubicata nel comune viciniore.

Qualora non vi fossero cattedre disponibili, l'assegnazione potrà essere concessa anche in altri comuni, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

La professoressa – residente a Casoli- indicava **l'unica scuola superiore esistente a Casoli** (l'Istituto “Algeri Marino”), indicando poi altre sedi in stretto ordine di preferenza.

La sua domanda però non veniva accolta, non per mancanza di sedi disponibili, ma semplicemente perché la docente non aveva indicato nella domanda [anche] il comune di Casoli, nel quale però è presente unicamente l'Istituto “Algeri Marino”.

Alle rimostranze della docente (doc.4), l'Ufficio Scolastico di Chieti rispondeva (doc.5) citando la disposizione di cui all'art. 7, comma 8 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, secondo cui *“L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola*



istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola , sia sintetiche) per altro comune”.

In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità” (cfr. CCNI utilizzazioni- doc. 6).

L’Ufficio ha dunque applicato pedissequamente la normativa di settore.

Il fatto è che la disposizione richiamata appare del tutto irragionevole.

Per quale ragione la mancata indicazione del comune – nel caso in cui in esso vi sia una sola scuola- integrata però dall’indicazione di tale scuola nella domanda, dovrebbe comportare l’impossibilità di accogliere l’istanza per le altre sedi disponibili e regolarmente richieste?

Allo scrivente sfugge il fine perseguito dalle parti nel prevedere una sanzione così pesante, in difetto di un interesse meritevole di tutela giuridica.

Tanto più che nel caso delle assegnazioni provvisorie vengono in gioco diritti di rango costituzionale, quali la tutela della famiglia (art.29), la tutela dei figli e il relativo diritto-dovere dei genitori di mantenerli, istruirli ed educarli (art.30), la tutela della maternità dell’infanzia e della gioventù (art.31).

Tali principi sono parte del patrimonio giuridico comune a tutti gli stati.

Già dal 1989, la Convenzione di diritti del fanciullo stipulata a New York prevedeva all’art. 9 che *“Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le*



autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo".

Più recentemente, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 (cosiddetta "Carta di Nizza"), all'art. 24, comma 3, dispone: "*Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse*".

E' appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea, "L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati".

E' dunque accettabile che una mera irregolarità formale possa comportare la compressione dei diritti fondamentali universalmente riconosciuti e parte integrante dei principi dell'Unione?

Non si tratta peraltro solo di questo.

La professoressa negli ultimi anni è stata spesso impiegata quale docente di sostegno (segnatamente negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022 – cfr. doc. 7).

Pur non essendo in possesso del relativo titolo di specializzazione, la docente ha cercato di svolgere al meglio le funzioni che le erano state assegnate, non solo partecipando alle varie attività formative proposte dalla scuola sui temi dell'inclusione degli alunni con disabilità, ma anche frequentando un apposito corso biennale di specializzazione post laurea (Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di apprendimento – cfr. cartella zip 8).



Non a caso, il Dirigente Scolastico dell'Istituto "Algeri Marino" di Casoli, presso cui prestava servizio, ha nominato la professoressa "tutor" nei confronti una collega neo immessa in ruolo sul sostegno (doc. 9).

In pratica, è stata la docente (per quanto priva del titolo di specializzazione) ad aiutare e seguire la collega nel suo primo anno di servizio di ruolo sul sostegno.

La ricorrente – con lo scrupolo che la caratterizza e pur essendo di ruolo- vuole comunque conseguire anche il titolo di specializzazione sul sostegno e ha partecipato a tal fine alla selezione per il percorso di formazione indetto dall'Università degli Studi "D'Annunzio" di Chieti e Pescara, risultando idonea (cfr. doc. 10) e pertanto quest'anno dovrà partecipare ai corsi, che si svolgono rigorosamente in presenza.

La mancata concessione dell'assegnazione provvisoria non solo le inibirebbe di svolgere le sue funzioni di madre di famiglia, ma andrebbe anche a ledere il suo diritto allo studio e alla crescita professionale, certamente non risarcibile per equivalente.

E' opportuno considerare poi che l'accoglimento della domanda non creerebbe alcun problema (neppure nei confronti di eventuali controinteressati) perché ad oggi risulta una disponibilità residua sulla classe di concorso A 046 più che sufficiente per costituire una cattedra.

Stando ai dati reperibili sul sito istituzionale dell'ufficio scolastico di Chieti (cfr. quadro delle disponibilità per le operazioni di assegnazione provvisoria pubblicato dall'Ufficio Scolastico di Chieti e reperibile all'indirizzo



<https://www.istruzionechietipescara.it/2023/08/03/disponibilita-posti-di-sostegno-e-comune-in-organico-di-fatto-e-di-diritto-del-personale-docente-di-ogni-ordine-e-grado-2/> -doc 11), si vedrà che per la classe di concorso A046 risulta una disponibilità residua di **10** ore presso l'istituto "Mattei" di Vasto, di **4** ore presso l'istituto "Palizzi" di Vasto, di 6 ore presso l'istituto "Mattioli – D'Acquisto" di San Salvo e di **9** ore presso l'istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele, per un totale di 29 ore, non attribuite ad alcun docente beneficiario delle assegnazioni provvisorie (cfr prospetto delle assegnazioni provvisorie disposte, reperibile all'indirizzo

<https://www.istruzionechietipescara.it/2023/08/11/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-provinciali-e-interprovinciali-scuola-infanzia-e-primaria-e-scuola-secondaria-di-primario-e-secondo-grado-rettifiche/> come modificato nell'elenco rettificato del 9 agosto -doc.12). Orbene, già sommando le 14 ore disponibili nel Comune di Vasto con lo spezzone di 6 ore di San Salvo, si giunge a 20 ore, più che sufficienti per formare una cattedra (18 ore)¹.

Si consideri inoltre che la ricorrente nel corso del presente anno scolastico ha ottenuto l'assegnazione provvisoria sulla cattedra A046 della docente Di Renzo (utilizzata presso il "Provveditorato" di Chieti per motivi di salute) che anche quest'anno non riprenderà servizio presso l'Istituto "De Titta –Fermi" di Lanciano, per cui è da ritenersi che anche tale cattedra sia da considerarsi disponibile per le operazioni di assegnazione provvisoria.

Senza parlare della possibilità di essere utilizzata quale insegnante di sostegno (com'è spesso avvenuto nel corso degli ultimi anni).

¹ Com'è noto, le cattedre di insegnamento possono essere costituite anche su più scuole (le cosiddette "cattedre orario esterne") sempre che siano facilmente raggiungibili (art. 441, D. Lgs. n. 297/1994).

L'O.M. n. 191/1997, in allegato, ha da tempo fissato i criteri per la costituzione di cattedre tra più scuole, prevedendo- all'art. 6 – che esse possono costituirsi tra due o tre scuole, funzionanti possibilmente nell'ambito dello stesso Comune o stesso distretto (nel caso in specie, Vasto- San Salvo).



A questo proposito, si osserva che in data 25 luglio 2023 con decreto n. 6932 (doc. 13), l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha disposto l'innalzamento della dotazione di sostegno per oltre 3.000 posti, dei quali oltre ben **883** nella sola Provincia di Chieti (che si vanno ad aggiungere ai 1017 in organico di diritto), posti che vanno ad incrementare le disponibilità, ma non considerati all'atto della pubblicazione delle assegnazioni provvisorie.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE

Sorregge la domanda cautelare, oltre al *fumus boni juris* del ricorso, reso evidente dai motivi rubricati, il pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato, atteso che la docente dovrebbe immediatamente lasciare la propria famiglia (e in particolare il figlio minore Mattia) per trasferirsi in un'altra città, distante varie centinaia di chilometri dalla propria residenza familiare.

Senza considerare poi l'impossibilità di partecipare al corso di formazione per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, attività alla quale la ricorrente si è dedicata con impegno e passione negli ultimi anni.



Peraltro, in presenza di una disponibilità di ore residue più che sufficiente per la costituzione di una cattedra per l'insegnamento della disciplina su cui è titolare o sul sostegno².

Non è costume dello scrivente rivolgersi con procedura d'urgenza alla Magistratura.

Il caso che si ha di fronte è però indubbiamente caratterizzato da quel *periculum in mora* che persino le interpretazioni più rigide e severe non potrebbero non ravvisare.

Peraltro, le ore residue idonee a costituire la cattedra saranno presto assegnate a supplenza, complicando così la situazione e determinando un possibile avvicendamento di docenti che sarebbe quanto mai opportuno evitare.

D'altra parte, la ricorrente già dal 1° settembre dovrà prendere servizio presso l'Istituto "Cairolì" di Pavia.

Per tali ragioni, lo scrivente chiede a questo Giudice di valutare la possibilità di emettere decreto motivato ex art. 669-*sexies* comma 2, al fine di evitare tali pregiudizi, decreto che potrà essere ovviamente revocato o modificato a seguito della comparizione delle parti.

* * * * *

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

² In questo caso, si tratta di centinaia di cattedre, che andrebbero assegnate a supplenti, anche se privi di titolo ed esperienza.



chiede

che l'Ecc.mo Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa e reietta, mediante le facoltà concessegli dall'art. 700 c.p.c., voglia:

- a) accertata e dichiarata ex art. 669- *sexies* c.p.c. -stante la particolare natura della causa e la ristrettezza dei tempi- l'illegittimità del provvedimento di diniego di concessione dell'assegnazione provvisoria in favore della docente Gianna Vizzarri, ordinare all'Amministrazione convenuta di assegnare alla medesima una cattedra di insegnamento sulla classe di concorso A046 o- in subordine- sul sostegno;
- b) in subordine, qualora ritenga indispensabile la preventiva audizione delle parti, fissare udienza di comparizione per l'adozione dei provvedimenti richiesti sub a);
- c) nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di diniego di concessione dell'assegnazione provvisoria, accogliere il presente ricorso, ordinando alla resistente di assegnare alla ricorrente una cattedra di insegnamento sulla classe di concorso A046 o- in subordine- sul sostegno in provincia di Chieti, sulla base delle disponibilità effettive e delle preferenze espresse;
- d) con vittoria di spese ed onorari di causa".

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i documenti come in narrativa.

Ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il valore della causa è indeterminato con Contributo Unificato pari a € 259,00.



Lanciano, 28 agosto 2023

Avv. Francesco Orecchioni

